

Allegato "A" al numero 33605 di Raccolta

..... STATUTO

..... TITOLO I

..... DENOMINAZIONE - SCOPO - PATRIMONIO - SEDE

..... ARTICOLO 1

..... DENOMINAZIONE

E' costituita per iniziativa della Fondazione Marino Bagnasco Onlus e Fondazione Agostino De Mari - Cassa Di Risparmio di Savona ---
la Fondazione denominata " **FONDAZIONE DOMUS**"

La Fondazione è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia e capacità e ha durata fino al 31 dicembre 2045 salvo proroga deliberata all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

La Fondazione è disciplinata dal Presente Statuto e, per quanto ---
non diversamente previsto, da codice civile e dalle disposizioni di ---
legge vigenti.

..... ARTICOLO 2

..... SEDE E TERRITORIO DI OPERATIVITA'

La Fondazione ha sede in Savona e può costituire, nel proseguimento dei propri scopi, delegazioni e uffici.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alle iniziative localizzate nella PROVINCIA DI SAVONA ---

..... ARTICOLO 3

..... SCOPI E AMBITO DI ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

2. La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e intende contribuire a risolvere il problema abitativo di famiglie e persone, con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e/o sociale, nonché favorire la creazione di contesti abitativi nei quali le persone, grazie anche al loro diretto e responsabile coinvolgimento, possano essere supportate da un'adeguata rete di servizi e sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità.

La Fondazione si propone di promuovere, progettare, sperimentare e, ove indispensabile, gestire tutte le azioni, ad essa concretamente possibili, per la realizzazione di iniziative abitative socialmente orientate e i contesti comunitari dinamici.

3. Gli ambiti di attività della Fondazione sono l'Housing Sociale e il Welfare comunitario, ovvero l'insieme di azioni, iniziative e strumenti volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso, finalizzato al miglioramento e al rafforzamento della loro condizione, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative. In tal ambito di attività rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli interventi finalizzati a soddisfare la domanda di alloggi sociali di giovani coppie, famiglie monoreddito, studenti fuori sede, immigrati, pendolari, persone con contratti di lavoro temporanei, anziani e soggetti svantaggiati o con bisogni abitativi speciali che non riescono a sostenere i prezzi delle abitazioni sul libero mercato;
- l'insieme degli interventi volti a garantire a tutti gli abitanti della

comunità l'accesso ai servizi per le persone e le famiglie ritenute indispensabili, perseguendo il miglioramento della qualità della vita e della convivenza di tutte le componenti della comunità;

4. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione:

a) individua gli ambiti di azione idonei alla piena affermazione del principio di cui ai precedenti commi nel contesto di un mercato abitativo, equamente remunerato e socialmente orientato, che copra l'area inferiore al libero mercato, adattandosi alle mutevoli condizioni dei soggetti in condizione di svantaggio;

b) realizza attività, sia di tipo diretto sia di tipo indiretto, volte a creare un'offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare i suesposti obiettivi;

ARTICOLO 4

ATTIVITA' STRUMENTALI

1. La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

2. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) realizzare, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonchè richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

e) svolgere tutte le attività necessari al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

f) ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare a iniziative di Housing Sociale, anche promuovendo servizi di assistenza e di gestione a beneficio dei soggetti donatori;

g) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

h) partecipare a concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

i) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

l) provvedere alla raccolta e alla diffusione di dati, documenti e materiale bibliografico per assicurare un servizio di documentazione e consulenza;

m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

1. Il patrimonio iniziale della fondazione è rappresentato dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal fondatore.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto:
 - a) dei conferimenti espressamente destinati al patrimonio;
 - b) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - c) dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. La fondazione investe il proprio patrimonio secondo criteri di prudente gestione in modo da salvaguardarne il valore nel tempo e trarne un congruo rendimento.
3. La Fondazione può impiegare il proprio patrimonio anche in investimenti che rappresentino uno strumento per realizzare i propri scopi statuari.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 - a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) le donazioni, le disposizioni testamentarie e i contributi di soggetti, pubblici e privati, non espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
 - c) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
 - d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - e) l'assunzione di finanziamenti anche bancari;
 - f) ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributi, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

TITOLO 2

ORGANI - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione,
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 8

CONSIGLIO

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data del consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Essi sono nominati due dalla Fondazione Marino Bagnasco Onlus e due dalla Fondazione Agostino De Mari - Cassa Di Risparmio di Savona; in caso di estinzione di una di esse tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'altro ente fondatore.

Nel caso in cui uno dei soggetti deputati alla nomina dei consiglieri non provveda alla stessa nel termine di tre mesi dalla scadenza, la

nomina verrà effettuata dall'altro ente fondatore.
Nel caso in cui cessino dalla carica due o più consiglieri l'intero
consiglio decade.
Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fi-
ni consultativi e nominare comitati.

ARTICOLO 9

RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce quattro volte l'anno, nonchè tutte le volte
che il suo Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione delle riunioni del consiglio è disposta dal Presi-
dente, o nel caso di sua mancanza o impedimento, dal consigliere ..
più anziano per età, mediante invito scritto trasmesso con stru-
mento anche telematico che ne attesti la ricezione, contenente l'in-
dicazione dell'ordine del giorno e del luogo e dell'ora della riunione,
trasmesso ai componenti del Consiglio e al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti, almeno cinque giorni prima della data fis-
sata per la riunione.

Esso deve essere convocato anche quando ne facciano richiesta
scritta almeno due dei suoi membri.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazio-
ne da inviare due giorni prima della riunione a mezzo telegramma. -
fax o altro strumento. anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Si considerano tuttavia regolarmente costituite le riunioni del Con-
siglio, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione, qualora
siano presenti tutti i componenti del Consiglio e il Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite se sono pre-
senti almeno i tre quarti dei membri in carica e le relative delibera-
zioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti a vo-
tazione palese.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in assenza dal consi-
gliere designato dagli intervenuti.

Per le delibere riguardanti le modifiche allo statuto dovrà esservi
sempre il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni relative viene re-
datto, a cura del Segretario nominato dal Consiglio fra i suoi mem-
bri, un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.

ARTICOLO 10

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordi-
naria e straordinaria della fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a) approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo an-
nuale;

b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei ..
lasciti testamentari;

c) predispone i programmi della Fondazione;

d) amministra il patrimonio della Fondazione;

e) delibera le eventuali modifiche dello statuto.

Il consiglio ha facoltà di distribuire deleghe tra i propri membri.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha facoltà di rilasciare procure speciali ed alle liti.

Il Presidente redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo annuale.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno, sottoponendo le decisioni relative alla ratifica, nel più breve termine del Consiglio stesso.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

ARTICOLO 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, di cui uno presidente, così nominati: uno da ciascuno degli enti fondatori; nel caso di estinzione di uno di essi entrambi i membri saranno nominati dall'altro ente fondatore.

I componenti del Collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data del consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica; essi devono avere i requisiti per essere sindaci nelle società per azioni.

Il Presidente viene nominato dai componenti dello stesso collegio. Il Collegio delibera all'unanimità.

Al Collegio dei Revisori deve essere sottoposto dal Presidente il bilancio almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio convocato per la approvazione.

Il Presidente del Collegio deve partecipare alle sedute del Consiglio.

Al Collegio dei Revisori compete il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione.

Le riunioni del collegio vengono verbalizzate in apposito registro.

ARTICOLO 13

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i revisori dei conti, salvo rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

TITOLO 3

ARTICOLO 14

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio predisposto a cura del Presidente e verificato dal Collegio

dei Revisori, per quanto di sua competenza, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
il bilancio approvato dovrà essere presentato ai competenti uffici statali.

..... TITOLO 4

..... ARTICOLO 15

..... DESTINAZIONE DEGLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.

..... TITOLO 5

..... ARTICOLO 16

..... ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità ovvero il patrimonio risultasse insufficiente ovvero venissero meno i vincoli di social housing relativi agli immobili di proprietà

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà una volta esaurita la liquidazione sarà devoluto in parti uguali agli enti fondatori; nel caso di estinzione di uno di essi sarà devoluto all'ente fondatore superstite.

Nel caso in cui tutti gli enti fondatori fossero estinti il patrimonio sarà devoluto all'ente avente analoga finalità indicato dal consiglio di amministrazione all'unanimità.